

ARPAT
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
50144 Firenze - via Porpora, 22 Tel. 055/32061 - Fax 055/3206324
P.IVA 04686190481

Specifiche tecniche del Servizio

CIG: Z78204CC85

Importo presunto Euro 25.830,00 (Iva esclusa)

Costi per la sicurezza Euro 0,00

Indice

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Art. 2 Specifiche tecniche minime del sistema

Art. 3 Importo dell'appalto

Art. 4 Durata dell'appalto

Art. 5 Fatturazione e pagamento

Art. 6 Cauzione

Art. 7 Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Art. 8 Inadempienza, risoluzione e recesso

Art. 9 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza

Art. 10 Clausola Anticorruzione

Art. 11 DUVRI

Art. 12 Stipula del contratto

Art. 13 Foro competente

Art. 14 Norme di rinvio

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e taratura del sistema di telerilevamento delle temperature delle aree a temperatura controllata ed altre variabili (umidità, pressione, concentrazione gas ambiente) per le Aree Vaste di ARPAT.

Le sedi di ARPAT interessate dalla fornitura sono le seguenti:

1. Laboratorio di Area Vasta Centro Via Ponte alle Mosse n. 211, Firenze;
- 2 Laboratorio di Area Vasta Costa Via Marradi n. 114, Livorno;
3. Laboratorio di Area Vasta Costa Pisa, Via Vittorio Veneto n. 27, Pisa;
- 4 Laboratorio di Area Vasta Sud Strada del Ruffolo n. 1, Siena;
5. Laboratorio di Area Vasta Sud – Viale Maginardo n. 1, Arezzo.

Art. 2 – Specifiche tecniche minime del sistema

2.1 Il sistema acquisito, installato e collaudato da ARPAT è costituito da:

- N° 56 Data Logger Marconi Spy U1 ,
- N° 30 Data Logger Marconi Spy U2,
- N° 1 Data Logger Marconi Spy TC1
- N° 5 Data Logger Marconi Spy T+,
- N° 1 Data Logger Marconi Spy N1 ,
- N° 111 Sonda Temperatura PT100,
- N° 3 Sonda Temperatura RT3P,
- N° 1 Sonda termocoppia K,
- N° 1 Sonda Umidità AMB LG16,
- N° 2 Marconi SPY reference con sonda PT100 certificata da centro LAT-Accredia
- Software applicativo Sirius storage vers. 2.1.6. e licenze (chiave HW)
- componenti hardware e software necessari ad implementare i collegamenti tra i sensori ed il server applicativo.

Inoltre il sistema risponde ai seguenti requisiti:

1. Installato su server unico (virtuale) presso la Sala server dell'Agenzia, collegata a tutte le sedi tramite connessioni di rete intranet e consultabile da remoto.
2. La chiave HW necessaria per l'attivazione del software è installata presso la sala server della Direzione.
3. Tutte le funzionalità di controllo del sistema sono consultabili e gestibili da remoto con tecnologia web. E' inoltre possibile operare tramite funzionalità client server previa attivazione.
4. Completamente compatibile con i sistemi client e server presenti in Agenzia.
5. Software fornito di DBMS in formato proprietario, installato sulla stessa macchina dove è installato l'applicativo.
6. Senza limiti e/o costi di licenza per il numero di utenti contemporanei che si connettono al server.
7. Visualizzazione dei dati in modalità grafica nel tempo, tipica dei registratori grafici tradizionali, con scorrimento delle tracce colorate sul diagramma virtuale, visualizzazione con medesima modalità anche dei dati storici acquisiti e memorizzati ed esportabili in formati standard.
8. Disponibilità di procedura di export dei dati acquisiti in formato sir (applicativo sirius) in formato csv, xml, xls.
9. Accesso all'applicativo tramite autenticazione (inserimento di username e password) con 5

accessi differenziati di utenza: utente generico , responsabile di gruppo, metrologo e amministratore e superuser. L'utente generico può visualizzare e consultare i dati, ed eventualmente esportarli. L'utente Amministratore, oltre ai privilegi dell'utente generico, ha accesso alla configurazione completa del sistema e degli utenti.

10. Registrazione del logging storico di tutti gli accessi,

11. Garanzia di ripristino dei servizi di monitoraggio in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica o della connettività di rete senza alcun intervento da parte degli operatori di Agenzia,

12. Modulo di gestione allarmi con modalità standard, ovvero la sequenza tipica, uscita allarme, riconoscimento allarme, rientro allarme, e con la possibilità di configurare liberamente sia gli allarmi stessi che il loro condizionamento nel tempo onde evitare falsi allarmi. In caso di interruzione di alimentazione è in grado di attivare almeno la modalità di allarme tramite SMS.

13. Ampliabile come numero di sensori di temperatura, umidità, pressione, concentrazione gas ambiente.

14. Presenza, oltre all'alimentazione di rete, di batterie tampone per garantire l'acquisizione dati anche in occasione di brevi distacchi (non superiori ai 10 minuti) dell'alimentazione elettrica.

15. Utilizza sensori di temperatura PT100 classe A e garantisce la conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025,

16. Garantisce e certifica le catene termometriche con incertezza $< \pm 0,3^{\circ}\text{C}$ o $< \pm 1^{\circ}\text{C}$ nel caso che le apparecchiature abbiano rispettivamente una tolleranza di $\pm 1^{\circ}\text{C}$ o $\pm 3^{\circ}$

17. Possibilità di gestire diversi destinatari degli allarmi provenienti da diverse strutture territoriali, mediante invio di email ed SMS.

18. Dotato di sinottici grafici dinamici non realizzati con editor specifici, con possibilità di importare file grafici standard realizzati con programmi commerciali e di libero utilizzo.

19. Funzionalità del sistema su sistemi mobili (smartphone, tablet).

20. Implementabile con sistemi di controllo della temperature durante il trasporto dei campioni, senza l'utilizzo di software aggiuntivi, con scarico automatico dei dati.

21. Possibilità di configurare soglie allarme sulla base delle caratteristiche di isteresi del materiale conservato (massa media del prodotto)

22. Presenza di un modulo specifico per l'analisi statistica dei dati acquisiti, fruibile anche da remoto via web. I dati possono essere esportati per essere parametrizzabile dall'utente.

23. Gestione livelli di criticità degli allarmi con un solo livello predefinito.

24. Associazione per ogni evento di più di 3 tipologie di allarmi (tecnico, di soglia e metrologico o contemporanei)

25. Associazione per ogni tipologia di allarme di più di 3 tipi di notifica (notifica via Web, sirena, allarme visivo, SMS, e-mail,) e ripetizione della notifica fino ad accettazione allarme.

26. Possibilità di gestione automatica di diversi destinatari degli allarmi provenienti da diverse strutture territoriali in base ad un calendario (calendario settimanale)

27. Compatibile con la connessione dei dispositivi in campo e dei sottosistemi utilizzando anche la rete Power Lan

28. Sensori di temperatura posizionati stabilmente evitando di interessare le guarnizioni di tenuta dello sportello - Installazione senza passaggio dalla guarnizione.

2.2 Il servizio di manutenzione e taratura oggetto di appalto deve comprendere:

1) - 1(UNA) visita annuale presso le sedi ARPAT sopra menzionate, durante la quale verranno effettuate le seguenti operazioni:

- **fornitura e sostituzione delle batterie di tutti i datalogger del sistema di monitoraggio**
- **verifica funzionale del sistema di monitoraggio**
- **taratura in loco di tutte le sonde** (catena di misura: logger + sonda) effettuate con catene di

riferimento di proprietà ARPAT secondo la procedura di Agenzia, alla temperatura di esercizio dell'apparecchiatura o condizioni dei locali monitorati, con rilascio di certificato di taratura conforme alla procedura di Agenzia validato da Accredia.

2) - aggiornamento del software di gestione delle sonde termometriche SIRIUS (Marconi SPY e relativi accessori), residente presso ARPAT e di proprietà di quest'ultima, all'ultima versione disponibile al momento e durante la vigenza del contratto.

- aggiornamento dello specifico software di gestione Sirius storage vers.2.1.6., software protetto da leggi e convenzioni internazionali, con fornitura delle relative licenze (chiave HW).

- non alterazione, nello svolgimento del servizio di manutenzione e taratura, delle caratteristiche del sistema descritte al punto 2.

3) - Controllo remoto giornaliero feriale, festivi esclusi, tramite connessione remota con verifica di:

- qualità della connessione radio tra i singoli elementi
- stato di carica delle batterie dei datalogger
- funzionalità degli allarmi impostati (esclusa gestione)
- registrazione dell'effettuazione del controllo giornaliero nella lista delle attività.

4) - Fornitura di muletto composto da datalogger e sonda in caso di malfunzionamento di un apparato.

Art. 3 - Importo dell'appalto

1. L'importo dell'appalto corrisponde all'importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, in ribasso rispetto all'importo a base di appalto di Euro 25.830,00 esclusa IVA. Non sono ammesse offerte in aumento.

2. Non sono ammesse varianti né offerte alternative.

3. I costi per i rischi da interferenza sono stati quantificati nella misura di Euro 0,00.

Art. 4 – Durata dell'appalto

L'appalto inizierà con la comunicazione di inizio del servizio a cura del direttore dell'esecuzione del contratto, per la durata di tre (3) anni.

Art. 5 – Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo di appalto, offerto dalla ditta aggiudicataria per l'esecuzione del servizio, sarà corrisposto, a cadenza semestrale, in n. 6 rate di importo uguale posticipate, corrispondenti all'importo del canone offerto in gara.

Le fatture dovranno essere emesse posticipatamente rispetto all'esecuzione delle attività ricomprese nel servizio.

I corrispettivi saranno soggetti a ritenuta dell'0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di conformità, con esito positivo, rispetto alle previsioni contrattuali.

L'importo dovuto sarà corrisposto subordinatamente alla verifica di conformità ai fini dell'accertamento della conformità del servizio a quanto richiesto negli atti di gara e nell'offerta tecnica presentata, a seguito di regolare fattura.

La verifica di conformità sarà effettuata a cura del Direttore dell'esecuzione entro 15 gg. dal termine del periodo semestrale di riferimento per la fatturazione

Il corrispettivo offerto in gara è fisso ed invariabile.

Dal 31 marzo 2015 quest'Agenzia non può più ricevere fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.

Le fatture dovranno essere intestate a: “ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze - P.IVA 04686190481”.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJL.

Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l’Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Pertanto le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° luglio 2017 dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> il valore S “scissione pagamenti”.

Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l’aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dall’ARPAT, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.Toscana n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

Qualora nel periodo di durata contrattuale fosse attivata una convenzione Consip, si applicherà quanto previsto all’art. 1, comma 13, L. n. 135/2012.

Art. 6- Cauzione

L’aggiudicatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell’affidamento, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell’importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016).

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell’ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art. 7 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto

L'aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora formalmente richiesto in fase di gara, l'ARPAT può autorizzare il subappalto per una quota del servizio non superiore al 30% dell'importo contrattuale. In ogni caso l'ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'aggiudicatario il quale deve fornire all'ARPAT interessata copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa aggiudicataria nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 8 Penali

Per ogni inadempienza delle prescrizioni previste al presente CSA al punto 2.2, previa diffida ad adempiere di 10 giorni si applicherà una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di inadempimento.

Art. 9 – Inadempienza, risoluzione e recesso

Le cause di risoluzione sono disciplinate ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARPAT ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1453 del cod. civ.), incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore danno, qualora:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'appaltatore ceda il contratto;
- l'appaltatore subappalti una parte del servizio senza autorizzazione dell'ARPAT;
 - qualora l'aggiudicatario non provveda a seguito di diffida ad adempiere entro due mesi dalla ricezione della stessa;

L'ARPAT ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto;
- l'appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'appaltatore medesimo;
- l'appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'ARPAT;
- l'appaltatore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- l'appaltatore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all'ARPAT;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'ARPAT metterà a carico della Ditta il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.):

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore ;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di

recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'appaltatore.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore (clausola ex art. 1341 C.C.).

Le ipotesi di risoluzione del contratto, previste dal presente articolo, integrano le fattispecie di "grave inadempienza" che comportano, ai sensi del Capitolato generale di oneri di ARPAT (reperibile sul sito di ARPAT), che la ditta non sarà invitata da ARPAT a successive procedure di gara negoziali per la durata di due anni per appalti della stessa tipologia.

Nei casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Art. 10 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza

Le ditte aggiudicatrici sono obbligate altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Le ditte aggiudicatrici si impegnano ad esibire su richiesta di Arpat la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Arpat si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 11 Clausola anticorruzione

In merito al DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" si rinvia all'art. 25 del Capitolato Generale d'oneri di ARPAT approvato con decreto D.G. n. 32/2013, reperibile sul sito di ARPAT.

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (reperibile sul sito di ARPAT <http://www.arpato.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali>):

- Programma triennale per la prevenzione della corruzione ARPAT;
- Codice di comportamento ARPAT.

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 12 DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (cosiddetto DUVRI), dal quale non risultano stimati costi per la sicurezza.

La ditta aggiudicataria (appaltatore) deve prendere contatti con ARPAT al fine di incontrarsi per il completamento del DUVRI da allegare al contratto e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.

Art. 13 – Stipula del contratto e relative spese

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016.

L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 le “spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”.

Art. 14 – Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contratti sarà comunque competente il Foro di Firenze.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio al Capitolato Generale d'oneri di ARPAT (reperibile su "<http://www.arpad.toscana.it/agenzia/gare/documentazione>”, alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”)

La partecipazione alla presente procedura implica l'accettazione delle disposizioni del presente capitolato e degli atti di gara ed, in particolare, dei seguenti articoli ai sensi dell'art. 1341 del C.C.: Art. 9 – Inadempimento, risoluzione e recesso, Art. 11 – Foro competente